

Febbraio 2014

Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL (riduzione del premio INAIL)

L'Inail riconosce una riduzione sul premio assicurativo alle aziende, operative da almeno un biennio, che **eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia** (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

A cosa serve - La riduzione si traduce in un risparmio sul premio stesso dovuto all'INAIL. Le percentuali di riduzione correlata al numero di lavoratori/anno di un triennio sono le seguenti:

- ▶ fino a 10 lavoratori-anno = riduzione 30%
- ▶ da 11 a 50 lavoratori-anno = riduzione 23%
- ▶ da 51 a 100 = lavoratori-anno = riduzione 18%
- ▶ da 101 a 200 lavoratori-anno = riduzione 15%
- ▶ da 201 a 500 lavoratori-anno = riduzione 12%
- ▶ oltre 500 lavoratori-anno = riduzione 7%

Chi può ottenere la riduzione – Tutte le aziende in possesso di regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro possono fruire della riduzione. E' inoltre necessario che l'azienda abbia effettuato, **nell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, interventi di miglioramento in fatto di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro**. Tali interventi devono essere dettagliati nel modello OT 24 pubblicato sul sito dell'INAIL. Ad ogni intervento segnalato nel modello citato è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione è necessario che la somma degli interventi realizzati dia un punteggio di almeno 100.

Presentazione della domanda – Per ottenere la riduzione si deve inviare la domanda on line all'INAIL entro il 28 febbraio di ciascun anno . L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato

Procedura per la riduzione del premio INAIL - La riduzione opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda al momento di regolare il premio assicurativo per lo stesso anno. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si riferisce alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della domanda. Inoltre è necessario che al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità assicurativa e di quella contributiva accertata con le modalità di cui al D.m. 24/10/2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative")
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili(DURC).

Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Buon lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio